



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Innocentio XIII. & Benedicto XIII. editas

**Luxemburgi, 1740**

CCI. De erectione Collegii Cerasoli, ejusque unione Collegio Urbis  
vulgo-Nazareno.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74724](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74724)



tis, eadem prorsus fides in Judicio, & extra illud adhibeatur, quæ præsentibus ipsi adhibetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXV. Januarii MDCCLXXXIX. Pontificatus Nostri Anno Quinto.

CC.

Mandatur publicari Decretum Canonizationis B. Joannis Nepomuceni.

*Alia hujus Const. ed. 1726. Dec. 31. P. 3. publicata fuit Canonizatio B. Stanislai Kotska.*

Dat. 16. Feb. 1729. An. 5.

BENEDICTUS PAPA XIII.

*Decretum Pragen. Canonizationis B. Joannis Nepomuceni Canonici Ecclesiæ Metropolitanæ Pragæ.*

Referatur Decretum prædictum.

§. 1. **C**um a Sanctissimo D.N. Benedicto XIII. die XI. Januarii Anni currentis 1729. coacta coram se fuerit Congregatio Generalis Sacrorum Rituum, in eaque per Reverendissimum D. Cardinalem de Althan Ponentem, seu Relatorem proposita Causa Pragen. Canonizationis B. Joannis Nepomuceni Ecclesiæ Metropolitanæ Pragæ Canonici super Dubio - An, & de quibus *Miraculis constat in casu, & ad effectum de quo agitur* - Sanctitas vero sua auditis tunc votis DD. Consultorum, & Reverendissimorum DD. Cardinalium, post fusas ad Deum preces die 18. ejusdem Mensis Cathedræ Romanæ Divi Petri Sacra, ex propositis Miraculis, sequentia approbaverit, nimirum primum, *Perennis Incorruptionis Linguae Beati Joannis in secundo genere, secundum in actu recognitionis ejusdem Linguae coram Prageni Archiepiscopo, aliisque Judicibus a Sede Apostolica Delegatis, pluribusque de Clero, & Populo Nobilibusque Viris patratum videlicet, Repentinæ intumescentiæ, & mutationis coloris prædictæ lingue, item in secundo genere: Quartum, Instantaneæ sanationis Annæ Teresiæ Cretin a paralyti in brachio sinistro in tertio genere; Et Sextum, præservationis a submersione Kosaliæ Hodanchiana, quæ in Flumen deciderat; similiter in tertio genere:*

Miracula in prima Congregatione Sacrorum Rituum approbata.

Conficitur in altera Congregatione Decretum pro Canonizatione.

§. 2. Tandem ad instantiam R. P. D. Joannis Rodulphi Sporck Episcopi Adratenfis electi, Canonici Metropolitanæ Pragæ, & Postulatoris habita fuit die 15. Februarii ejusdem Anni coram prædicto Sanctissimo Domino Nostro alia Congregatio Generalis eorumdem Sacrorum Rituum; Propositoque per memoratum Reverendissimum Dominum Cardinalem ab Althan; altero, quod supererat in eadem Causa, Dubio - An scilicet, *stante approbatione quatuor Miraculorum tuto quodcumque procedi possit ad solemnem Canonizationem ipsius Beati, in casu &c.* Omnibusque unanimi sententia Affirmative respondentibus, idem Sanctissimus Dominus Noster accitis postmodum coram se R. P. D. Carolo Alberto Cavalchino Archiepiscopo Philippen. Fidei Promotore, & me infra scripto Sacræ Congregationis Secretario, præsens Canonizationis B. Joannis Nepomuceni quodcumque faciendæ Decretum expediri, & publicari mandavit die XVI. ejusdem Mensis Febr., & Anni MDCCLXXXIX.

CCI.

Mandatur peculiari Chirographo erectio Collegii Cerafoli Nationis Bergomen., ejusque unio Collegio Urbis Nobilium vulgo Nazareno.

*Alia hujus Const. ed. 1728. Jun. 26. P. 5. quædam Capitalia applicata fuere Seminario Civitatis Plebis, & Clem. XII. Const. ed. 1731. Nov. 6. P. 2. confirmantur nonnulla Statuta pro bono regimine quorundam Seminariorum Hispaniæ.*

BENEDICTUS PAPA XIII.

§. 1. **M**onsignor Francesco Maria Pitoni Vescovo d'Imeria nostro Uditore. Ci è stato rappresentato per parte del Conte Girolamo Cerafola di Bergamo, che il fu Flaminio Cerafola nel di lui Testamento rogato per gli Attri del Salvetti Notaro di questa nostra Città li 10. Novembre 1640. istituì sopra tutti i suoi Beni, che possedeva in Roma, una perpetua Primogenitura, e Fideicommissò a favore del fu Girolamo Cerafola Seniore, e de' di lui Descendenti si maschi, che femmine in infinito con ordine di Primogenitura, col peso però che de' frutti di detti suoi Beni si doveessero investire ogn'anno scudi 300., e sempre moltiplicarsi per fino a tanto che con questi si fosse costituito un Capitale sufficiente per l'erezione, e mantenimento perpetuo di un Collegio in questa stessa Città, quale dovesse chiamarsi il Collegio Cerafola, capace di sei Alunni Bergamaschi sotto la direzione di un Rettore, e d'un Pedante nella maniera, e forma, e coll'istessi ordini, regole, e statuti, co' quali si trovava già di quel tempo eretto il Collegio Mattei. E perchè il detto Girolamo Cerafola suo primo Erede istituito si trovava fuori di Roma, e che perciò non poteva assistere all' adempimento di questa sua volontà, nominò, e dichiarò suoi Esecutori Testamentarij, ed Amministratori perpetui di detta sua Eredità li Guardiani pro tempore della Compagnia de' SS. Bartolomeo, & Alessandro della Nazione Bergamasca, incaricando a questi il peso di fare detto Investimento, e moltiplico, e di adempire con ogni possibile sollecitudine l'Erezione di detto Collegio; Et affinché questi non ricusassero tale Amministrazione lasciò alla stessa Compagnia un Legato di scudi 100. annui da detrarsi, e ritenersi prima d'ogn'altra cosa dalli frutti delli stessi Beni Primogeniali, col solo peso in perpetuo d'una Messa quotidiana, e d'un Anniversario, dando insieme alli stessi Guardiani la facoltà di nominare li sei Alunni, seguita che fosse l'Erezione di detto Collegio, unitamente col total governo del medesimo, e sostituendo in oltre detto Collegio alla successione dell'intera Eredità in caso di mancanza delle linee masculine, e femminine dell'Erede istituito.

§. 2. E che fin dell' anno 1641. li predetti Guardiani Esecutori Testamentarij entrarono in possesso dell' Amministrazione di tutti i Beni di detta Primogenitura, e da detto tempo fin' all'anno 1708., dopo il decorso d'anni 68., non poterono gl'Eredi istituiti, e sostituiti godere verun frutto di detta Primogenitura, poichè l'Entrate di esse amministrare da' detti Esecutori Testamentarij con poca diligenza, ed economia appena erano sufficienti alla soddisfazione del Legato, ed adempimento del moltiplico, ed altri pesi, e Legati Pii ordinati dal Testatore; E che dopo la morte del suddetto Girolamo Cerafola Seniore primo Erede istituito portatosi a Roma il Conte Gerardo Cerafola di lui Figlio, Padre di esso supplicante l'anno 1662., e nuovamente l'anno 1704., bramando godere una volta qualche beneficio di detta Primogenitura, intendò giudizio contro detti Guardiani Esecutori Testamentarij, per l'immissione al possesso de' Beni di detta Primogenitura, ed alla totale amministrazione di essi, attesa la sua actual permanenza in Roma, e dopo una lunga, e dispendiosa lite sostenuta nel Tribunale della nostra Rota, gli riuscì ottenere con due sentenze conformi l'immissione al possesso de' Capitali spettanti alla Primogenitura, impugnatali pertinacemente da' detti Guardiani, quali poi rinunciarono alla lite, con restare a loro peso la continuazione del Moltiplico.

Dat. 18. Feb. 1729. An. 5.

Dirigitur Chirographum Auditori ejusdem Pontificis. Jam inde ab anno 1640. Flaminio Cerafola testamento legavit, ut ex fructibus suorum bonorum quædam investirentur in moltiplicum, donec ex eo Collegium prædictum erigi posset.

Ad quæ executioni mandanda exequutores testamentarios designavit.

Verum rebus negliger ab executoribus administratis variæ ortæ sunt lites, eis ab hæredibus substitutis intentatæ.



co co' frutti de' Capitali già fino a quel tempo investiti, e moltiplicati; Alla qual lite si aggiunse anche l'altra non meno strepitosa, e dispendiosa, proseguita anche dallo stesso supplicante dopo la morte di detto Conte Gerardo suo Padre fino al presente avanti ad una Congregazione particolare di Prelati deputata dalla fel. me. di Clemente XI. nostro Predecessore, sopra il rendimento de' conti dell'amministrazione fatta da detta Compagnia, e suoi Guardiani pro tempore, e sopra l'effettiva aperizione di detto Collegio, nella qual Congregazione venuta a causa anche la Fabrica di S. Pietro per il ritardato adempimento di detta Opera Pia, dopo varie Perizie giudiziali, fù da detta Congregazione riconosciuto apertamente con quanta negligenza fossero state amministrate dette rendite, poichè sotto li 17. Febraro 1726. fù da detta Congregazione particolare condannata la Compagnia sudetta a dover reintegrare il moltiplico destinato per il Collegio Cerasola nella quantità di Luoghi 74. di Monti per l'importo di scudi 8510. non investiti a suo debito tempo, abilitando insieme la medema a poter per detta somma crearne un Censo a favore di detto Moltiplico, & a pagarne i frutti alla ragione de' Luoghi de' Monti, e ordinando, che il Collegio dovesse aprirsi in principio dell'anno 1727., per quale aperizione Noi con nostro Breve spedito li 30. Settembre di detto anno 1726. gli prorogassimo il termine ad altri tre anni, permettendogli, durante detta Proroga, il libero godimento de' frutti di detto Moltiplico in beneficio di detta Compagnia; E proseguitasi da esso supplicante la causa in detta Congregazione particolare si per detto rendimento de' Conti, che per lo stabilimento de' Capitali necessarj per l'erezione, e mantenimento di detto Collegio, poichè trovandosi questi ascendere al valore di sc. 36956. 40. credeva esso Supplicante, che fossero esuberanti per tal mantenimento, e che perciò come Primogenito, e Cessionario di detta Fabrica gli si dovesse con tutta giustizia assegnare, ed applicare tutto il sopravanzo di detti Capitali, non ostanti le valide ragioni dedotte in detta Congregazione particolare, questa con suo Rescritto de' 30. Settembre 1728. dichiarò, che si dovesse onninamente aprire detto Collegio in principio dell'anno 1730., in cui terminava la detta nostra Proroga, coll'assegnamento di tutte l'entrate di detto Moltiplico, e con facoltà di erogare la somma di scudi 600. de' Capitali di esso in provvista delle necessarie suppellettili per detta aperizione, rattando anche la pigione di Casa, dove si dovesse aprire il Collegio, che non eccedesse annui scudi 180., e condannata inoltre la Compagnia a dover pagare ad esso Supplicante la somma di scudi mille per doverli erogare in estinzione de' proprj Debiti, l'assolvè da detto rendimento de' conti, dichiarando che questi fossero stati legittimamente resi, e confermando insieme la precedente risoluzione sopra l'imposizione del Censo per il valore de' sudetti Luoghi 74. de' Monti non investiti.

Quibus libris heredes predicti pene facultatibus omnibus consumti sunt.

§. 3. E che per sostenere egli lungo tempo tante dispendiose liti, gl'è convenuto per pura necessità di supplir alle gravi spese di esse, e al proprio mantenimento gravarsi di varj debiti, e in particolare d'un Censo in forte di scudi 1500. imposto l'anno 1720. a favore dell' Abbazia di San Gregorio di Roma, con obbligo de' Beni di detta Primogenitura in vigore d'Indulto impetrato dalla fel. me. di Clemente XI. nostro Predecessore, e per esser continuate anche successivamente le spese di dette liti, non avendo perciò egli potuto corrispondere al pagamento de' frutti di detto Censo, e molto meno dell'annuo Legato di scudi 100. dovuto a detta Compagnia de' Bergamasci, si trova per tal causa sequestrate da molto

tempo le sue Entrate, dalle quali per sola pietà de' Giudici gl'è stata assegnata la tenue somministrazione di feudi cinque il Mese insufficienti al proprio necessario mantenimento; Vedendosi perciò ridotto in stato sì deplorabile, molto ripugnante alla propria condizione, e così inabilitato a poter passare allo stato Matrimoniale per propagare l'agnazione artificiale voluta dal Testatore nell' istituzione di detta Primogenitura; e che nella lunga serie d'Anni 89. ancora non si è adempita l'erezione di detto Collegio con tanto pregiudizio della propria Patria, benchè dal Testatore si ordinasse l'adempimento più presto, che si fosse potuto:

§. 4. Egli sì per veder effettuata con stabilità, e profito l'Opera Pia, che per dar qualche sollievo alle sue estreme necessità, ha implorato la nostra Clemenza, supplicandoci, che vogliamo con la nostra suprema autorità unire, ed aggregare detto nuovo Collegio Cerasola al Collegio Nazareno di questa Città, e ordinarne in esso l'erezione, e benignamente permettere ad esso supplicante, che come moderno Possessore di detta Primogenitura possa farne l'effettiva erezione, & aggregazione, ed assegnare a detto Collegio Nazareno tanti capitali del sudetto moltiplico, quanti siano sufficienti per il mantenimento non solo de' sei Giovani Nazionali secondo la mente del Testatore a nomina perpetua de' predetti Esecutori Testamentarj, e nella forma prescritta in detto Testamento, ma insieme di altri due Giovani, quali egli brama aggiungere, a nominare però dallo stesso Supplicante, ed altri Primogeniti Possessori pro tempore, nella forma, e con le condizioni espresse in varj Capitoli concordati col Rettore di detto Collegio, tra quali si conviene, che per memoria perpetua del Testatore, e di detto nuovo Collegio sopra una Porta di detto Collegio Nazareno situata in Strada publica, visibile agli occhi di tutti si debba porre l'Iscrizione - Collegium Cerasolense - o altra consimile, come da detti Capitoli sottoscritti da detto Rettore li 21. Gennaro prossimo passato del tenore seguente, cioè -

§. 5. Io infra scritto Rettore del Collegio Nobile detto il Nazareno di Roma mi esibisco, ed accetto di prendere li sei Alunni del Collegio Cerasola da erigersi, e rispettivamente gl'altri due, che si vogliono aggiungere, con li seguenti patti però, e condizioni. Primo saranno li sudetti Alunni nel predetto Collegio ammaestrati non solo in tutto ciò, che concerne il santo timor di Dio, la civiltà, ed il buon costume, ma ancora in tutte le scienze, cominciando da i primi rudimenti della Gramatica fino a tutta la Teologia; E di più nella Geometria, Geografia, e ogn' altra scienza Mattematica; E tutti questi Studj gl'averanno in Collegio senza alcuna loro spesa, e con tutta comodità senza andare fuori di Casa. Secondo, li sudetti otto Alunni saranno distribuiti secondo la loro età nelle Camere de' Signori Convittori Nobili di detto Collegio, da quali non dovranno esser differenti nell'esatta osservanza della Disciplina del Collegio medesimo, siccome ne meno nella qualità degli Abiti tanto in Casa, quanto fuori da provedersi a proprie spese, essendo tale la mente del Testatore. Terzo, la nomina de' medesimi Alunni resterà sempre libera appresso quelli, che ha ordinato il Testatore, e rispettivamente a chi sarà dovuta, o riservata dalla Santità di Nostro Signore, li quali però non potranno eleggere alcuno, che sia minore d'anni nove, o maggiore d'anni 16. rendendosi a questi difficile la disciplina del Collegio, e nel caso, che avessero maggiore età d'anni 16. resterà in arbitrio del Rettore di esso Collegio di riceverli secondo l'informazioni favorevoli, che ne averà; Parimente non potranno eleggere, se non chi è nato Nobile in conformità della mente del Testatore, il quale vuole, che i suoi Alunni si eleggano a tenore delle Costituzioni del Collegio de' Signori Mattei di

Hinc preces ultimi heredis, ut Collegium predictum erigendum uniretur Collegio nobilium Urbis, vulgo Nazarenense, sub quibusdam conditionibus, que inter ipsum, & Rectorem d. Collegii conveniant.

Capitula quaedam, quibus predictae conditiones continentur.



Roma, e diversamente eleggendosi, il Collegio suddetto non sarà obbligato ad accettarli. Quarto se mai accadesse, che alcuno de' predetti Alunni fosse infossente ostinatamente, & inosservante delle leggi sostanziali del Collegio, o commettesse qualche grave colpa, per cui meritasse di esserne licenziato, in tal caso sarà libero al Rettore del Collegio poterlo licenziare, acciò non resti tutto il Convitto pregiudicato dalla malizia di un solo; Dovrà però prima passarne parola, con chi averà la nomina de' medesimi per buona convenienza, ad acciò possino sostituirne altro soggetto. Quinto, per gl' Alimenti de' suddetti Alunni si conterà il Collegio, che gli si dia un fisco perpetuo assegnamento annuo, da pagarsi tre mesi per tre mesi anticipatamente, e da concordarsi fra li Superiori del medesimo Collegio, ed il Signor Conte Girolamo Cerasola odierno Erede del Pio Benefattore: E siccome il Collegio si obbliga a tenere otto Luogbi perpetuamente addetti al servizio, & educazione de' predetti Alunni, senza poterne disporre a favore di altri Convittori, che se gli presentassero, così non intende, che il predetto assegnamento annuo debba cessare in caso da Signori, a i quali appartiene, si traferisse la nomina di alcuno de' sudetti Alunni e si lasciasse vacante alcuno degl'otto predetti Luogbi; Ma dovrà correre continuamente lo stesso annuo assegnamento. Sesto, quando però si stimasse meglio di assegnare al Collegio un fondo, o sia Capitale certo, sicuro, e non fallibile in Roma, che dia il medesimo annuo frutto da concordarsi, come sopra, il Collegio l'accetterà, a condizione però che resti obbligata l'Eredità all'evizione di tal fondo, o capitale per tutti gl'accidenti, che potessero occorrere, eccetto però se saranno Luogbi de' Monti Camerali, e non vacabili. Settimo, acciò poi resti perpetua la memoria del Testatore, e del Collegio Cerasoli si porrà sopra una Porta del sopradetto Collegio Nazareno situata in una pubblica Strada visibile agli occhi di tutti una Iscrizione con le parole sequenti, o altre simili - Collegium Cerasoli. Ottavo succedendo il caso di qualche lite, che da chiunque potesse muoversi ne' tempi presenti, e successivi per causa dell'aggregazione de' sudetti Alunni al Collegio Nazareno, espressamente si dichiara, che il medesimo Collegio non intende, ne vuole essere obbligato ad alcuna molestia di lite, ma che debba qualunque molestia, e lite assumersi dal sopradetto Erede e suoi Successori. E così mi esibisco, obbligo, ed accetto come sopra, e nel nome sudetto, avendo sottoscritto la presente di proprio pugno, e corroborata con il solito sigillo del Collegio, questo dì 21. Gennaio 1729. Paolino di S. Giuseppe Rettore del predetto Collegio Nazareno &c. Loco \* Sigilli -

§. 6. Facendo ancora il sudetto accrescimento delli due Giovani, a motivo di essersi dal sopradetto Testatore ordinato, che seguita l'erezione per detti sei, e crescendo in avvenire l'entrata, dovesse accrescersi maggior numero di Giovani, benchè quest'accrescimento mai sarebbe stato sperabile, o almeno assai difficile dall'amministrazione de' Guardiani della Compagnia de' Bergamaschi, che per il passato si sono sempre opposti alla detta erezione, pretendendo non essere le rendite del multiplico nè pur sufficienti alla medesima erezione di soli sei, per voler erogare largamente una gran parte di esse rendite nell'altre spese necessarie per l'istessa formale erezione; E che fatto il sudetto assegnamento, ed accettato dal Collegio Nazareno, e suo Rettore sudetto, vogliamo applicare tutto il sopravanzo de' Capitali di detto multiplico, libero, ed esente da qualunque vineolo, e peso a beneficio di esso supplicante, affinchè col prezzo di esso possa intieramente soddisfare a' suoi Creditori, e così liberare i beni della Primogenitura da' predetti sequestri, e insieme sovvenire ad altre proprie urgentissime necessità.

§. 7. E Noi rislettendo, che in tal forma vien perfettamente adempita la mente del Testatore sin'ora trascurata, e che questa riuscirà

non solo stabile, e permanente colla memoria del Collegio Cerasoli bramata dall'istitutore, attesa l'accordata Iscrizione, ma insieme di molto maggior vantaggio della Nazione Bergamasca per l'istantaneo accrescimento degli altri due Giovani, oltre li sei prefissi dal Testatore, e di considerabilissimo profitto di quei, che saranno eletti, poichè col buon esempio, e direzione sì de' Religiosi di detto Collegio Nazareno, che degl'altri Giovani, che in esso in gran numero continuamente si ritengono, e col comodo della molteplicità delle Scuole, che ivi si esercitano, potranno con maggior facilità, e beneficio apprendere le virtù Cristiane, ed ogni qualità di scienze, il che non si potrebbe verisimilmente sperare in un piccol Collegio distinto in Casa privata, composto di soli sei Giovani sotto la direzione, e cura di un sol Rettore, ed un Pedante secondo l'ordinazione del Testatore, senza comodo di Scuole in Casa, e che non si reca verun pregiudizio alla Compagnia de' Bergamaschi, e Guardiani di essa, alli quali si riserva l'istessa facoltà di nominare perpetuamente i sei Giovani Studenti, non dovendosi avere in considerazione l'amministrazione, e governo del Collegio riservatagli dal Testatore, perchè in una Compagnia composta di tanti Soggetti, attesa la solita annual mutazione, e variazione de' Guardiani pro tempore designati Esecutori, & Amministratori, non può perfettamente adempirsi tal peso con profitto del Collegio, e risguardando altresì al presente stato infelice del Supplicante Possessore di detta Primogenitura, al quale come Descendente dal pio Testatore, mediante la presente grazia, si dà con giustizia, e con equità qualche sollievo col sopravanzo del multiplico, proveniente dalle rendite della stessa Primogenitura, senza verun pregiudizio dell'Opera Pia, siamo volentieri condescendi a fargliene la grazia nella forma, come in appresso.

§. 8. Avendo pertanto nel presente nostro Chirografo per infero, e di parola in parola registrato l'intiero tenore del Testamento del sudetto Flaminio Cerasoli, come sopra rogato; Dell'ordinazione di detto Multiplico da farsi dalli Guardiani pro tempore di detta Compagnia de' SS. Bartolomeo, ed Alessandro de' Bergamaschi deputati perpetui Esecutori Testamentarij; Dell'obbligo di erigere detto Collegio Cerasoli, colla prefissione di sei Giovani della Nazione di Bergamo sotto la cura di un Rettore, ed un Pedante, e nel modo, e forma, ordini, e Statuti, co' quali si trovava già eretto il Collegio Mattei, e coll'amministrazione, e governo di detti Esecutori Testamentarij, ed altre condizioni, obblighi, dichiarazioni, pessi, ed altro in esso prescritto; De' Decreti, Risoluzioni, e Sentenze di detta Congregazione Particolare; Della Proroga di tre anni da Noi concessa a detta Compagnia ad erigere detto Collegio, ed applicazione in tanto dell'entrata di detto Multiplico a beneficio della medesima per le cause espresse nell'accennato Breve; Del preciso stato, capacità, Regole, e Costituzione di detto Collegio Nazareno; Della precisa quantità, e qualità de' Capitali di detto Multiplico, e loro annua rendita; De' Debiti, de' quali esso Supplicante si trova come sopra, gravato, ed ogn'altra cosa quantosivoglia necessaria d'espriarsi.

§. 9. Di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Potestà vi ordiniamo, che in nome nostro diate, e concediate, siccome Noi diamo, e concediamo al predetto Conte Girolamo Cerasoli Supplicante, ampla, ed assoluta facoltà di poter liberamente e non ostante le riserve, e dichiarazioni fatte dal predetto Testatore a favore de' Guardiani

Brevis Epilogus omnium, quae ante dicta sunt,

Mandatur praedicto Auditori Pontificio, ut nonnulla executioni mandet ad praedictam unionem conficiendam.

Idem supra dictus haeres se obligavit duos Alunos praeter sex a testatore praescriptos in praedicto Collegio sese aucturum.

Causae praesentis Chirographi.



pro tempore di detta Compagnia de' SS. Bartolomeo, ed Alessandro de' Bergamaschi si rispetto all' erezione, che all' amministrazione, e governo del Collegio erigendo, e qualunque altro ostacolo risultante dalla disposizione del suddetto Flaminio Cerasoli, e non ostante le Risoluzioni, Decreti, e Sentenze di detta Congregazione Particolare, e Proroga, come sopra, da noi concessa, alle quali cose tutte colla pienezza della nostra Potestà motu proprio deroghiamo, istituire, ed erigere, e rispettivamente unire, e aggregare detto nuovo Collegio Cerasoli dentro lo stesso Collegio Nazareno ne' modi, e forme stabilite, e concordate ne' sopra inseriti Capitoli, colla destinazione in perpetuo de' sei Giovani della stessa Nazione da elegerli sempre da' Guardiani della detta Compagnia de' Bergamaschi nel modo prefisso in detto Testamento, e con l'augumento di altri due Giovani della medesima Nazione, quando ci siano, ed in mancanza di questi anche di qualunque altro Luogo, e Nazione, da nominarsi però da esso Supplicante, ed altri Possessori pro tempore di detta Primogenitura, e nell'atto di detta Erezione, assegnare, cedere, e rinunciare irrevocabilmente, ed in perpetuo a detto Collegio Nazareno l'entrante rata de' Capitali fruttiferi di detto Multiplico, come sopra, terminato, quanta sia sufficiente per il mantenimento perpetuo di detti otto Giovani nel modo, che si concordarà con li Superiori di detto Collegio, con far trasferire detta rata di Capitali in credito del medesimo.

Unire prædictum Collegium, ut supra: ac præscribitur ad quos spectet Alumnos nominare.

§. 10. E seguita per istromento publico detta Erezione, ed assegna, Noi unimo, ed aggregiamo detto Collegio Cerasolo a detto Collegio Nazareno, e lo soggettiamo a tutte le Costituzione, Leggi, Statuti, e Regole di esso Collegio, ed adesso, e per quando sarà seguita la stipulazione dell' Istromento, consegniamo, ed approviamo detta Erezione, ed aggregazione, dichiarandola valida, e legittima, e che con questa sia stata pienamente, e intieramente adempita la mente del sud. Flaminio Cerasoli Testatore, come se così, e in questa precisa forma fosse dal medesimo ordinato, e prescritto, sanando ogni vizio, e difetto sì di ragione, che di fatto, che da qualunque Persona sotto qualunque pretesto, e causa si potesse in qualunque tempo allegare, e dedurre contro detta Erezione, e aggregazione, con trasferire al Collegio aggregato, e per esso al detto Collegio Nazareno tutti, e singoli pesi, e prerogative volute, e ordinate dal suddetto Testatore, siccome se fosse seguita l'effettiva, e formale Erezione del Collegio Cerasola. Et affinché questa abbia senza verun ritardo la pronta esecuzione, e che detta Nazione Bergamasca non venga defraudata del beneficio di detta Erezione, e l'Opera Pia non resti in alcun tempo infruttuosa, vogliamo, e decretiamo, che detta Compagnia, e suoi pro tempore Guardiani interpellati giudizialmente dell' Erezione, ed Aggregazione di detto Collegio debbano, secondo la facoltà concessa dal Testatore, nominare, ed eleggere li sei Giovani Bergamaschi, che dovranno entrare per Alunni in detto Collegio, e mancando quelli di nominare, o li Giovani nominati di accettar la nomina, col portarsi effettivamente al possesso de' Luoghi destinati in detto Collegio, passati che saranno quattro Mesi dal giorno dell'interpellazione, vogliamo, che tal nomina per questa sola volta si devolva, e spetti a detto Signor Conte Girolamo Cerasola Supplicante, e che l'istesso debba servarsi in tutte l'altre future vacanze di qualche Luogo di detti Alunni, con la prefessione però del termine d'un sol Mese dal giorno della vacanza, con che però detto Supplicante, ed altri Primogeniti Successori pro

tempore debbono nominare Giovani dell'istessa Nazione, ne' quali concorrono sempre li Requisiti prescritti dal Testatore.

§. 11. E seguita l'assegna, come sopra, de' Capitali, che si concorderanno, vi ordiniamo, che tutto il sopravanzo di essi Capitali del Multiplico (detratta però prima l'entrante rata del valore de' frutti di tutti i Capitali dell'intero multiplico da noi applicati a detta Compagnia nel soprariferito nostro Breve a tutto il corrente anno 1729. non efatti dalla detta Compagnia de' Bergamaschi, alla qual applicazione Noi non intendiamo in alcun modo pregiudicare) l'applichiate, rilasciate, e condonate liberamente, conforme Noi l'applichiamo, rilasciamo, e condoniamo, allo stesso Conte Girolamo Cerasola Supplicante libero, ed esente da qualunque vincolo, ed obbligo, col peso però di far qualche pia elemosina a suo arbitrio a favore della Chiesa di S. Biagio chiamata de' Matarazzari, che nuovamente si fabrica per ordine nostro, affinché con detto sopravanzo di Multiplico possa esso Supplicante sodisfare i suoi Creditori, e ricuperar l'entrate della Primogenitura, come sopra, sequestrate, ed insieme supplire ad altre sue premurose urgenze, ed a tal fine esimerete, e liberarete il sopravanzo di detti Capitali da tutti li pesi, e vincoli di esso multiplico, erezione, e donazione di detto Collegio Cerasoli, e da qualunque altro, a quali si trovano presentemente soggetti detti Capitali, ed in questa forma, senza far precedere alcuna citazione, o altro atto giudiziale, e senza attendere qualunque inibizione, nihil transeat, o altro impedimento di qualsivoglia Giudice apposto, o che si potesse apporre sopra detti Capitali di multiplico, ne pronunciate Decreti, concederete le opportune facilità, darete gl'ordini opportuni, e tanto per l'assegna, e cessione dell'entrante rata di detti Capitali, quanto per la cassazione, e delezione de' Vincoli dal sopravanzo di detto multiplico, e libera consegna a favore di detto supplicante gliene concederete, e farete spedire i necessari mandati, e farete tutt'altro, che per il totale adempimento, e perpetua fermezza, e sussistenza di questa nostra grazia stimarete in qualunque modo esser necessario, per esser così mente, e volontà nostra precisa, ed espressa.

§. 12. Volendo, e decretando che al presente nostro Chirografo, benchè non ammesso, nè registrato in piena Camera; non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, orrezione, nè di alcun' altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, ne che mai sotto tali, o altri qualunque pretesti, ed eccezioni, benchè valide, e legittime anche di Jus quasi ad terzo, e pregiudizio di esso, possa essere impugnato, moderato, rivotato, o ridotto ad viam Juris, proibendo ancor ogni apertione oris, e che così, e non altrimenti in adempimento della nostra precisa volontà debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque Giudice, e Tribunale, Congregazioni anche di Reverendissimi Cardinali, Legati a Latere, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Presidenti, Uditori di Rota, Chierici di Camera, Giudici della Fabrica di S. Pietro, e qualunque altro Tribunale, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, e d'interpretare diversamente, e dichiarando Noi fin d' adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascheduno di essi con qualsivoglia autorità scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o che si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore con la sem-

Præscribitur quodam alia executioni mandanda favore ultimi heredis suppl. cantis.

Claufulæ amplissime cum derogatoris.



plice nostra sottoscrizione, benchè non vi siano stati chiamati, sentiti, nè citati detta Compagnia de' SS. Bartolomeo, ed Alessandro de' Bergamaschi, e suoi moderni Guardiani, Agenti, e Procuratori, gl'ulteriori Sostituti a detta Primogenitura, ed altre qualsivoglia Persone, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, che ricercassero speciale, ed individua menzione, quali in qualunque tempo vi avessero, o pretendessero avervi qualunque interesse, non ostanti tutte, e singole cose premesse, e specialmente la disposizione del suddetto Flaminio Cerasoli, l'obbligo imposto a detta Compagnia, e suoi Guardiani pro tempore d'eriger detto Collegio sotto la cura di un Rettore, ed un Pedante, e nel modo, e forma, e con le regole, e Statuti del Collegio Mattei, e con l'amministrazione, e governo perpetuo di detti Guardiani Esecutori Testamentari, ed altri obblighi, pesi, dichiarazioni, ed altro risultante dal sopra riferito suo Testamento, le risoluzioni, Decreti, e Sentenze di detta Congregazione Particolare; e per quanto facci bisogno l'accennato nostro Breve di Proroga, ed applicazione, li privilegi competenti alla Fabrica di S. Pietro, benchè risultanti da Costituzioni Apostoliche, la Bolla di Pio IV. nostro Predecessore *de Regisrandis*, la regola della nostra Cancellaria *de Jure quasito non tollendo*, Decreti Camerali, e Concistoriali, la Costituzione sopra la riforma de' Tribunali di questa Città da noi pubblicata l'anno 1728., e qualsivoglia altre Costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, benchè munite di forme, e clausole anche derogatorie, ed altre più efficaci, esfrenate, insolite, inusitate, ed irritanti, delle quali se ne ricercasse speciale individuazione, quali vogliamo, che si abbiano qui per registrate di parola in parola, la disposizione de' Concilii generali, e Provinciali, Leggi Civili, e Canoniche, Statuti, Riforme, Scili, Usi, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e supplendo noi con la pienezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, e per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione, ed effetto si esprime nel presente nostro Chirografo, ampiamente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo dì XVIII. Febraio MDCCLXXIX.

CCII.

Statuitur Alternativa in electione Provincialis, & Definitorum Provinciae Brixien. ex duabus Custodiis Brixien. & Bergomen. faciendae, Ordinibus Capuccinorum.

*Alia hujus Const. ed. 1728. Decemb. 16. P. 5. erecta fuit Custodia Alsatica Min. Capuccinorum in Provinciam Alsaticam nuncupandam.*

BENEDICTUS PAPA XIII.

*Ad futuram rei memoriam.*

Proemium.

Pastoralis Officii Nobis divinitus commissi cura animum nostrum sollicitat ad ea peculiari paternae charitatis studio statuenda, per quae Religiosorum Virorum, qui spreto Mundi illecebris Altissimi obsequiis sese sub suavi arcioris vitae jugo devoverunt, quieti, & felici regimini opportuno rationibus salubriter consulatur.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit Di-

lectus Filius Joannes Maria a Venetiis Frater expresse professus, & Definitor, & Custos Provinciae Venetae, necnon Commissarius Visitator generalis Provinciae Brixien. Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum nuncupatorum, quod cum dicta Provincia Brixien. constet duabus Custodiis, seu Nationibus, nempe Brixien., quae viginti, & Bergomen., quae tredecim Conventus habet: Fratres Bergomenes utpote votorum sive suffragiorum numero inferiores passim excluduntur ab honore Provincialatus, ac etiam a praecipuis Guardianatibus, in quibus Fratres Brixien. quandoque per sexennium continuum perdurant, unde & ambitus confoverur, & Justitia distributiva laeditur, ac vitiosa personarum acceptio inducitur, inter quae duas Custodias, seu Nationes praefatas graves contentiones, odia, & scandala frequenter, & praesertim occasione celebrationis Capitulorum dictae Provinciae oriuntur, non sine notabili Religiose Disciplinae, & fraternae charitatis detrimento.

§. 2. Ideo ipse Joannes Maria, qui occasione Visitationis ejusdem Provinciae has turbas, & inordinationes animadvertit animi sui sensum protulit ad occurrendum ejusmodi aliisque incommodis exinde provenientibus plane expedire, quod alternativa in Provincialatu praefatae Provinciae stabilietur, ita ut bis Minister Provincialis ex Custodia Brixien., quae plures habet Conventus, ac semel ex Custodia Bergomen. eligatur; & quia Custodia Brixien. decem abhinc annis Provincialatum hujusmodi obtinet, idem Minister Provincialis in Capitulo Provinciali proxime celebrando ex Custodia Bergomen. assumatur, Definitorium vero Provinciae praefatae duo ex singulis Custodiis hujusmodi esse debeant, Guardiani ultra triennium juxta laudabilem multarum aliarum Provincialium ipsius Ordinis consuetudinem in eorum muneribus perdurare nequeant, ne nimirum regimini, & superioritati assuescant, quodque Guardianatibus unius Custodiae indiscriminatim praeficiantur Fratres alterius Custodiae, ac familiis Conventuum dictae Provinciae Fratres utriusque Custodiae promiscue adscribantur. Quare dictus Joannes Maria Nobis humiliter supplicari fecit, ut in praemissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

§. 3. Nos igitur ipsius Joannis Mariae votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & penis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ut in posterum in praefata Provincia Brixien. supra memorata Alternativa in illius Provincialatu exacte servetur, ita quod duobus trienniis Minister Provincialis ex Fratribus Custodiae Brixien. altero vero triennio ex Fratribus Custodiae Bergomen. eligatur, & in proximo Capitulo Provinciali dictus Minister Provincialis ex eadem Custodia Bergomen. assumatur, utque ex singulis Custodiis praefatis duo Definitores Provinciales semper esse debeant, & Guardiani ultra triennium in ejusmodi muneribus durare non possint, Guardianus autem unius Custodiae absque ullo discrimine conferatur Fratribus alterius Custodiae atque in Conventibus Provinciae praefatae Fratres utriusque Custodiae de familia promiscue, ac simul collocentur, & convivant, auctoritate Apostolica tenore praesentium statuimus & ordinamus.

§. 4. Decernentes ipsas praesentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fo-

Preces Visitatoris d. Provinciae, ut praefata Alternativa institueretur.

Statuitur praedicta Alternativa ex duabus Custodiis Brixien. & Bergomen.

Clausula.

Dat. 21. Febr. 1729. An. 5.

Facti expofiti.